



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE 456 del 12.12.2016**

### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto: Proroga contratti a tempo determinato dei dipendenti Rocco Mazzatenta e Chiara Ferretti.**

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012";

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di L'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di

cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Considerato** che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

**Preso atto** che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

**Vista** la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

**Visto** il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il sindaco dell'Aquila con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

**Visto** il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'ing. Raniero Fabrizi e il sindaco dell'Aquila con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

**Visto** il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'ing. Raniero Fabrizi e il sindaco dell'Aquila con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

**Visto** il contratto di proroga stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'ing. Raniero Fabrizi e il sindaco dell'Aquila con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

**Atteso** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, gli Uffici Speciali risultano essere costituiti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del TUEL e che, in linea con tale principio normativo e come riportato nell'art. 3 dell'Intesa USRA del 07/08/2012, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, cura la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, effettua la verifica del piano di ricostruzione dell'intero centro storico del Comune dell'Aquila negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo dei singoli interventi, esegue il controllo dei processi di ricostruzione relativamente ai profili della congruità tecnica ed economica e verifica, presso i cantieri della ricostruzione, la corrispondenza con le evidenze progettuali e documentali;

**Richiamato** l'organigramma dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila definito in linea con quanto previsto dall'Intesa per la costituzione degli Uffici e dal Regolamento per il funzionamento degli stessi;

**Considerato** che l'Ufficio Speciale dispone di una dotazione organica avente validità triennale in linea con la corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 83/2012, convertito in Legge n. 134 del 2012;

**Precisato** che a seguito di procedura selettiva espletata da apposita Commissione nominata ex lege sono state approvate le graduatorie definitive relative alla selezione



pubblica per il reclutamento delle professionalità a tempo determinato (come indicato nell'Intesa succitata);

**Precisato** pertanto che la dotazione organica dell'Ufficio Speciale è stata ope legis delineata nell'ottica di fornire al territorio professionalità adeguate rispetto ai compiti istituzionali cui l'Ufficio stesso è preposto;

**Precisato** altresì che il personale titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente del M.I.T., opera presso l'Ufficio Speciale in regime di avvalimento e che il personale titolare di contratto di lavoro a termine è stato assunto dal Comune di L'Aquila;

**Considerato** che a far data dal 31 dicembre 2016 verranno a scadere i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra n. 2 unità ed il Comune di L'Aquila;

**Ritenuto** che risultano ad oggi in forza n. 25 unità di personale di cui n. 1 vacante nell'USRA;

**Visto** il comma 437 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle Amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici Speciali per la ricostruzione, possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziato allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2013) che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane-una Struttura di Missione denominata "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6-aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di autorità di gestione del POIN Attrattori culturali, naturali e del turismo di seguito "struttura di missione;

**Precisato** che l'autorità politica delegata alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 si avvale della struttura di missione per le attività inerenti il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 67-ter, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

**Vista** la delibera CIPE n. 22/2015, che al punto 5 prevede che la Struttura di Missione istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2014 svolga un'analisi organizzativa complessiva dei fabbisogni di risorse umane delle amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nella gestione delle attività di ricostruzione, per l'utilizzo, negli anni 2015-2020, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

**Vista** la nota del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze n. 672 del 4 novembre 2015, come integrata dalla nota n. 678 del 6 novembre 2015, concernente la proposta di finanziamento dei servizi di natura tecnica ed assistenza qualificata;

**Considerato**, inoltre, che la ridetta proposta indica le risultanze della ricognizione svolta in attuazione del punto 5 della delibera n. 22/2015 dalla Struttura di Missione con



riferimento al personale impiegato nell'anno 2015 presso le Amministrazioni coinvolte nel processo di ricostruzione;

**Considerato** altresì che dalla predetta ricognizione emerge la persistenza e l'invarianza del fabbisogno in dotazione nelle pregresse annualità con necessità di copertura finanziaria, tra gli altri, dei rapporti di lavoro a tempo determinato per un contingente ope legis delineato in un numero di 25 unità per ciascun Ufficio Speciale;

**Tenuto** altresì conto che la stima del fabbisogno da finanziare si è concentrata proprio sulle categorie relative al lavoro a tempo determinato;

**Considerato** che la citata proposta ha lo scopo di assicurare con carattere di urgenza, la continuità delle prestazioni professionali connesse al processo di ricostruzione;

**Richiamato** l'art. 1, comma 434, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui si indica: "Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici Speciali per la Ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio;

**Richiamato** l'art. 1, comma 435, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 laddove si stabilisce che: "I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato";

**Precisato** che ai sensi di quanto statuito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (artt. 436 e 437), agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 434 e 435, quantificati nel limite massimo di € 2.320.000,00 (per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), si provvede mediante le risorse stanziare con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

**Considerata** la necessità di avviare e concludere entro tempi brevi il programma di attuazione del citato art. 1, commi 435-437, in linea con quanto rilevato nella richiamata ricognizione operata dalla Struttura di Missione;

**Stante** l'impellente necessità di assicurare, con carattere di urgenza, la continuità delle prestazioni professionali connesse al processo di ricostruzione, la persistenza nonché l'invarianza del fabbisogno in dotazione nelle pregresse annualità dei rapporti di lavoro a tempo determinato per un contingente ope legis delineato in un numero di 25 unità;

**Dato atto che** il CIPE nella seduta del 23.12.2015 ha assegnato per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata degli stessi Uffici Speciali, inclusa la figura del Titolare, la somma di euro 11.978.229,91;



**Dato atto** che nelle more della effettiva assegnazione delle risorse deliberate dal CIPE, il Responsabile della Struttura di Missione, Dott. Giampiero Marchesi, con nota n. SMAPT 866 P-4.24.22 del 28.12.2015, ha comunicato, al fine di dare continuità alle attività dell'Ufficio Speciale dell'Aquila e alla prosecuzione del rapporto con lo stesso Titolare, Ing. Raniero Fabrizi, in ordine alle risorse finanziarie necessarie a tali scopi, di attingere ai fondi ancora disponibili secondo quanto disposto con la legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 437, e conseguente delibera CIPE n. 22 del 20 febbraio 2015;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

**Considerata** la imminente scadenza dei contratti a tempo determinato, stipulati con i dipendenti Ferretti Chiara e Mazzatenta Rocco, ai sensi del comma 3 dell'art. 67 ter del D.L. 22 Giugno 2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modifiche, dalla Legge n.134 del 7 Agosto 2012;

**Ritenuto**, al fine di garantire la continuità dell'Ufficio Speciale, di prorogare le predette unità di personale fino al 31 dicembre 2018;

**Dato atto** che agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato di un ulteriore triennio, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

#### DETERMINA

1. Di prorogare sino al 31.12.2018, i contratti a tempo determinato stipulati con i dipendenti Chiara Ferretti e Rocco Mazzatenta in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;
2. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato di un ulteriore triennio, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al

finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190;

3. Di stabilire che con successivo atto si provvederà ad effettuare l'impegno di spesa;
4. Di stabilire che il pagamento degli stipendi avvenga a cura dell'Ufficio Stipendi del Comune dell'Aquila;
5. Di inviare la presente determinazione al Settore Risorse Umane e all'Ufficio Stipendi del Comune dell'Aquila per quanto di rispettiva competenza;
6. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 12 dicembre 2016

Il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
del Comune di L'Aquila  
Ing. Raniero Fabrizi

